

+

COMUNE DI RIPARBELLA
PROVINCIA DI PISA

Aggiornamento degli Albi dei GIUDICI POPOLARI

Iscrizione negli Elenchi Comunali

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 Maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di Appello;

INVITA

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune, non iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art 12 della stessa legge, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei **GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE, O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO.**

Le domande, indirizzate al Sindaco potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Comunale, dovranno pervenire non più tardi del mese di luglio p.v.

Dalla Residenza Municipale, 30.04.2025

IL SINDACO
Salvatore Neri

ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, n 287

Art 9 e 10 - I giudici popolari per la Corte d'Assise e Corte d'Assise di Appello devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza Italiana
- b) Buona condotta morale
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise
- e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello

Art 12 Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) *I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.*
- b) *Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio.*
- c) *I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.*